



Segreteria Nazionale
Via Cavour, 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot.221/2021 S.N.

Roma, 13 maggio 2021

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Lamberto Giannini

OGGETTO: Compartimento Polizia Stradale Lombardia - Programmazione congedo ordinario anno 2021 e residuo anni 2019 e 2020.
Le norme si applicano e non si interpretano a discapito del personale.

Preg.mo Signor Capo della Polizia,

non è affatto superfluo sottolineare il forte apprezzamento che Lei, nelle innumerevoli occasioni di incontro già prima che venisse chiamato a ricoprire l'importante incarico di Capo di tutti i Poliziotti, ha costantemente suscitato nell'organizzazione sindacale COISP che mi onoro di guidare, né è superfluo evidenziare l'importanza delle parole da Lei proferite al momento del Suo insediamento e, da lì a poche settimane, durante la celebrazione del 169° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

In quelle occasioni, Lei non ha mancato di sottolineare quanto per l'Amministrazione sia *«determinante anche il confronto con le organizzazioni sindacali»* che ha invitato ad accompagnare la Sua attività *«con il loro necessario pungolo critico, ma sempre finalizzato al benessere del personale che costituisce la nostra principale risorsa»*, ma soprattutto ha più volte rimarcato quanto per Lei sia importante tale *«benessere»* dei Poliziotti, verso i quali ha garantito il Suo «massimo impegno» perché «la serenità dei nostri operatori si riverbera sulla sicurezza delle nostre comunità» ... ed ha anche voluto puntualizzare che *«nel pieno dell'emergenza epidemiologica ... le Donne e gli Uomini della Polizia di Stato non si sono risparmiati, operando con dedizione e spirito di sacrificio, svolgendo una efficace azione a tutela della sicurezza nazionale ... interpreti attenti del disagio e dello smarrimento che i nostri concittadini stanno vivendo in questo periodo di emergenza, offrendo loro il nostro servizio in silenzio, con umanità, sempre pronti a proteggerli e sostenerli»*, per poi fare anche un doveroso e chiaramente commosso saluto a quei colleghi che *«hanno sacrificato il bene più prezioso per l'affermazione della nostra sicurezza»*, un commosso richiamo a quel *«pesante tributo in termini di vite umane»* che la Polizia di Stato ha pagato e continua a pagare nell'espletamento del proprio dovere.

Ebbene, Signor Capo della Polizia, se le Sue premesse ci hanno appassionato, rispecchiando peraltro i modi di quel Dirigente di Polizia che già stimavamo, quello che maggiormente ci entusiasmerebbe sarebbe avere la certezza che le Sue buone intenzioni ed i Suoi buoni propositi venissero recepiti dal primo all'ultimo dei Suoi collaboratori, di tutti coloro che nella Polizia di Stato si trovano a ricoprire incarichi di gestione delle risorse umane.

Si, lo sappiamo, è chiaramente difficile ... eppure basterebbe mettere in campo a favore del personale un impegno pari ad un decimo di quello che ogni Poliziotto pone in essere quotidianamente a favore dei Cittadini, un decimo di quella *«dedizione e spirito di sacrificio»*, di quella *«attenzione»*, di quella *«umanità»* verso *«i nostri concittadini»*.

Orbene, se le Sue prime intenzioni non hanno mancato di rivolgersi favorevolmente anche verso gli appartenenti alla Polizia di Stato, stessa cosa può dirsi, ma con intenti negativi, per il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia il quale - ecco qui la difficoltà di cui prima si accennava - «*all'indomani dell'insediamento (il periodo temporale ce lo ha precisato l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento), avendo avuto contezza di un notevole arretrato nella fruizione del congedo ordinario, sia da parte del personale che dei Dirigenti, ha diramato le disposizioni datate 20 gennaio e 12 marzo c.a.*» i cui contenuti, a ragione, sono stati fortemente stigmatizzati da questa O.S. COISP che, con lettera dello scorso 12 aprile aveva chiesto all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento di intervenire «*al fine di ottenere l'immediata revoca delle disposizioni in argomento o la loro rivisitazione in ottemperanza alla "vigente disciplina"*».

Qual era il contenuto delle suddette note, che il Dirigente del Compartimento della Polstrada per la Lombardia (l'unico in tutta Italia) aveva indirizzato ai Dirigenti delle dipendenti Sezioni Polstrada, è presto detto. Detto funzionario

- aveva sottolineato l'obbligo di «*attuare un programma di progressivo smaltimento del congedo ordinario residuo (anni 2019/2020) e per la programmazione del congedo ordinario del 2021, tenuto conto che, allo stato attuale, non vi sono particolari esigenze di servizio che ne impediscano la fruizione ...*»;
- aveva precisato che «*il C.O. (anche residuo anni 2019/2020) va fruito a periodi e non a giorni singoli, pertanto, le esigenze di pochi giorni (1-2) vanno soddisfatte, ove disponibile, con la specifica L. 937/77, e che con il recepimento del DPR 15/03/2018 n. 39 è possibile fruire del C.O. entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza*»;
- aveva richiamato «*l'art. 14/8° comma del D.P.R. 395/95 (che a detta sua) stabilisce che il Congedo Ordinario deve essere fruito entro il 31 dicembre dell'anno solare cui si riferisce, salvo quanto previsto dall'A.N.Q., scaglionando in quattro periodi, uno dei quali, se chiesto, deve essere di almeno due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiori a 20 giorni*» e «*l'articolo 59 del D.P.R. 782/85 (che) obbliga il responsabile dell'Ufficio, sulla base delle domande presentate dagli interessati in sede di richiesta di congedo ordinario, a programmare i turni di fruizione dello stesso, evitando di superare le aliquote previste*»;
- aveva disposto che «*il personale in servizio presso questo Compartimento Polizia Stradale è pregato di provvedere, con tempestività, alla presentazione della programmazione inerente il residuo del congedo ordinario 2019/2020*»;
- aveva ordinato che «*dovrà essere indicata dal dipendente la programmazione delle ferie dell'anno precedente da fruire entro il 20 novembre di ciascun anno*»,

per poi sottolineare che

- «*Le vigenti disposizioni subordinano, infatti, la possibilità di differire la fruizione del congedo ordinario, entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza, alla sussistenza di uno dei seguenti parametri di Valutazione:*
 1. *indifferibili esigenze di servizio decretate per iscritto;*
 2. *motivate esigenze personali*»

e che «*Tenuto conto che non sono state prorogate le direttive eccezionali che hanno derogato a tale principio durante il primo periodo dell'emergenza sanitaria COVID-19, è necessario rivedere l'attuale situazione per riallinearla alle vigenti disposizioni sopra precisate*».

Ebbene, nella nostra menzionata lettera all'Ufficio per le Relazioni Sindacali, avevamo sottolineato in primis che «*la "vigente disciplina" si deve applicare e non interpretare a discapito del personale, come in alcuni aspetti delle suddette disposizioni pare sia stato fatto*».

Quindi, dopo aver sottolineato che «*la situazione indicata dal dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia fa riferimento al congedo ordinario per l'anno in corso (2021) ed al congedo residuo degli anni 2019 e 2020*» ci spendevamo a ricordare cosa davvero statuisce «*la vigente disciplina*», ovvero:

▪ QUANTO AL CONGEDO ORDINARIO IN VIA GENERALE

L'art. 59 del D.P.R. 782/1985 ha statuito che:

Il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, sulla base delle domande degli interessati, deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, avendo cura che il numero dei congedi ordinari non superi, di massima, 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo.

In seguito la materia del congedo ordinario è stata inserita, dall'art. 3 del D.lgs. 195/1995, tra quelle oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali. Quindi, in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro è stato stabilito (art. 4, comma 8, DPR 395/1995) che

Il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre. Per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiore ai 20 giorni.

Il Signor Capo della Polizia, poi, con circolare del 18 marzo 2009, recante nr. 557RS/CN.10/0734 ed oggetto “*Istituti riguardanti il personale della Polizia di Stato. Direttive*”, ha ulteriormente disposto in materia di congedo ordinario che

Con specifico riferimento al periodo estivo ed alle principali festività, si sottolinea la necessità che gli uffici provvedano, con congruo anticipo, ad una attenta pianificazione dei periodi di fruizione del congedo ordinario sulla base delle istanze prodotte dagli interessati e a comunicare agli stessi, almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto, gli eventuali dinieghi.

Ricapitolando: il numero dei congedi ordinari non deve superare, di massima (...locuzione prepositiva che indica un aspetto di principio, tendenziale, ma assolutamente non determina un vincolo...), 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo (in altre parole, se le esigenze di servizio riescono a contemperare quelle del personale, può essere autorizzata una percentuale di congedi ordinari anche superiore ad 1/4 della forza effettiva); il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi (in buona sostanza – come peraltro è testimoniato nei fatti in tutti gli Uffici di Polizia d'Italia ...ed avviene anche su sollecitazione della stessa Amministrazione!!... – vedersi riconosciuta la possibilità di scaglionare in 4 periodi il congedo ordinario costituisce un interesse legittimo del dipendente che tuttavia può anche richiedere di fruire di citato congedo scaglionato in un numero superiore dei citati quattro periodi purché le proprie esigenze si contemperino con quelle dell'Ufficio di appartenenza); con riguardo ai periodi estivi e delle principali festività (non anche per tutti gli altri periodi dell'anno!!) gli Uffici devono pianificare con congruo anticipo i periodi di fruizione delle ferie sulla base delle istanze prodotte dagli interessati ... e non anche sulla base di proprie autoritarie decisioni!!!

▪ QUANTO AL CONGEDO ORDINARIO RESIDUO DEGLI ANNI PRECEDENTI

L'art. 9 del D.P.R. 39/2018 ha statuito al comma 1 che:

Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.

L'art. 259 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha statuito al comma 6 che:

Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.

La circolare del Dipartimento della P.S. recante prot. 0007052 e datata 27.05.2020, nel richiamare "l'ulteriore estensione dei tempi di fruizione espressamente stabilita dall'articolo 259, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", ha puntualizzato che

...il congedo ordinario riferito agli anni 2018 e 2019 potrà essere fruito entro il mese di giugno, rispettivamente, del 2021 e del 2022

Quindi – proseguivamo – «*poiché come previsto dalla "vigente disciplina" (art. 9 DPR 39/2018, art. 259 D.L. 34/2020, circolare ministeriale del 27.05.2020):*

- *il congedo ordinario riferito all'anno 2018 può essere fruito dal dipendente entro il mese di giugno del 2021;*
- *il congedo ordinario riferito all'anno 2019 può essere fruito dal dipendente entro il mese di giugno del 2022;*
- *il congedo ordinario riferito all'anno 2020 può essere fruito dal dipendente entro il mese di giugno del 2023,*

*appare davvero incomprensibile la pretesa del dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia di far smaltire al proprio personale, entro breve tempo, i residui di congedo ordinario degli anni 2019 e 2020» ... ancor più incomprensibile per l'affermazione del menzionato funzionario che «**allo stato attuale, non vi sono particolari esigenze di servizio che ne impediscano la fruizione**» stante il fatto che «"allo stato attuale", considerando anche la piena operatività dei settori c.d. burocratici di polizia anche nell'ambito della Polizia Stradale, non pare affatto che l'emergenza sanitaria COVID-19 stia consentendo un allentamento di quella intensa e oltremodo gravosa e rischiosa attività di controllo e contenimento che è stata chiesta ai Poliziotti durante il primo periodo della pandemia», oltre all'evidenza che «al funzionario in questione sia proprio sfuggita la conoscenza di quella "disciplina che regola la fruizione" del congedo ordinario alla quale afferma di voler "riallineare la situazione" ... e che noi abbiamo sopra puntualmente richiamato sia per quanto riguarda i termini di fruizione del congedo del 2018 (giugno 2021), 2019 (giugno 2022) e 2020 (giugno 2023) ma anche con riguardo al numero di congedi ordinari concessi che solo di massima possono non superare 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo ... nonché relativamente al numero di periodi in cui può essere scagionato il congedo ordinario, ben oltre i quattro come peraltro sovente, ed ovunque, sollecitato dalla stessa Amministrazione».*

Concludevamo puntualizzando che «*ciò che maggiormente pare sia mancata al dirigente del Compartimento Polstrada per la Lombardia è quella valutazione "con la consueta comprensione e secondo la diligenza del buon padre di famiglia" che peraltro, nelle sue menzionate disposizioni, chiede ai dirigenti delle Sezioni e del COA di porre in essere, poiché, oltre ad aver interpretato in maniera non corretta norme e circolari ben chiare, il voler adesso imporre ai Poliziotti di fruire dei congedi ordinari residui, quando avrebbero tempo fino a giugno 2022 (residui anno 2019) e giugno 2023 (residui anno 2020), significa solamente volerli "ricompensare" per quell'impegno e quei rischi sopra ricordati, che quotidianamente hanno garantito e sopportato, offrendo loro un meritato periodo di ferie con le rispettive famiglie all'interno delle proprie abitazioni ... dalle quali quasi ovunque (di certo in Lombardia) è da tempo fatto divieto di allontanarsi se non per comprovate esigenze*».



Segreteria Nazionale
Via Cavour 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Insomma tutte le disposizioni emanate dal Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia venivano da noi smontate ad una ad una in punto di diritto.

Ebbene, la richiesta di un intervento da parte dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. trovava riscontro in una nota datata 12.5.2021 con la quale il predetto Ufficio informava in merito a quanto rappresentato dal Compartimento Polizia Stradale di Milano circa le nostre doglianze.

In particolare, pare adesso che *«la richiesta di programmazione (del congedo ordinario) ha quindi una duplice valenza, ovvero di pianificare l'attività di servizio, ma soprattutto di assecondare il più possibile le effettive esigenze del personale»*, che le disposizioni datate 20 gennaio e 12 marzo c.a. avevano il fine *«di attuare un programma di progressivo smaltimento del congedo ordinario residuo degli anni 2019-2020 ... al fine di contemperare le esigenze di servizio con le richieste del personale»*, che a gennaio e a marzo *«è stata richiesta la programmazione di quei periodi giudicati "critici" (periodi di festività e periodo estivo) per meglio organizzare l'attività di istituto presso gli Uffici ed i Reparti dipendenti»*, che *«la programmazione, pertanto, non va letta come un'imposizione, ma come una misura avente la finalità di consentire al Dirigente di conoscere per tempo le richieste del personale per meglio contemperarle con le esigenze di servizio, disponendo l'eventuale differimento della fruizione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente»*, che *«il differimento del congedo ordinario per gli anni 2018-2019- 2020, è, come noto, subordinato ad una specifica richiesta da parte del dipendente all'Ufficio di appartenenza, che ne valuta l'accoglimento o l'eventuale diniego per motivi di servizio»*.

Ora, Preg.mo Signor Capo della Polizia, non nascondiamo che le richiamate due disposizioni del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia appaiono notevolmente ridimensionate leggendo ciò che tale Compartimento ha rappresentato all'Ufficio per le Relazioni Sindacali ... ma di fatto dette due disposizioni permangono e, come prima sottolineato, sono del tutto inaccettabili, non solo perché in gran parte contrarie a ciò che la normativa vigente realmente dispone ma perché costituiscono appieno una volontà di essere lontano dai bisogni del personale in un momento come questo.

Se per un anno (dall'inizio della pandemia) l'Amministrazione ha "spremuti" il proprio personale al fine di garantire *«una efficace azione a tutela della sicurezza nazionale»*, che è costata alla Polizia di Stato non pochi morti ed una percentuale incredibile di positivi al virus Sars-Cov-2 (più di un Poliziotto ogni 10!), è davvero inaccettabile che tale personale debba essere obbligato oggi a fruire del congedo ordinario residuo degli anni 2019 e 2020 la cui fruizione è rimandata da una legge dello Stato e da una circolare dello stesso Dipartimento rispettivamente al mese di giugno del 2022 ed al mese di giugno del 2023.

Perché mai i Poliziotti della Polizia Stradale della Lombardia devono essere obbligati, entro il 20 novembre, a fruire di tali periodi residui di congedo ordinario quando siamo ancora nel pieno dell'emergenza sanitaria e beneficiare oggi di un periodo di congedo significa trascorrerlo a casa e non in una meritata vacanza con la propria famiglia dopo oltre un anno di *«dedizione e (enorme) spirito di sacrificio»*?

Perché mai i Poliziotti della Polizia Stradale della Lombardia devono essere obbligati a fruire del congedo ordinario annuo in soli 4 periodi quando la norma prevede tale suddivisione come una mera possibilità qualora conciliante con le esigenze di servizio e non come una imposizione ... che se così fosse sarebbe peraltro stata violata ovunque?

Perché mai il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia ritiene che il vigente A.N.Q. disquisisca delle tempistiche di fruizione del congedo ordinario (...«...il Congedo Ordinario deve essere fruito entro il 31 dicembre dell'anno solare cui si riferisce, salvo quanto previsto dall'A.N.Q....»...) quando ciò non è affatto vero? Dimostrando una chiara non padronanza delle norme che dovrebbe applicare!!!



Segreteria Nazionale
Via Cavour 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Perché mai il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, con riguardo alle «*vigenti disposizioni (che) subordinano .. la possibilità di differire la fruizione del congedo ordinario, entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza*» afferma che «*non sono state prorogate le direttive eccezionali che hanno derogato a tale principio durante il primo periodo dell'emergenza sanitaria COVID-19*» quando invece l'art. 259, co. 6, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, non è mai stato abrogato?

Ma soprattutto, il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia come ha potuto affermare, all'inizio di quest'anno, che «*allo stato attuale, non vi sono particolari esigenze di servizio che impediscano la fruizione*» del congedo ordinario ... quando in quel periodo – come peraltro quasi sempre dall'inizio della pandemia – la regione Lombardia era ed è tra le zone d'Italia più colpite dal Covid-19 (guardando solo alla Polizia di Stato vi sono stati, al mese di marzo c.a., ben 1.374 Poliziotti positivi al virus e molti nostri colleghi che prestano servizio in quella regione hanno patito gravi lutti nella loro sfera familiare) e la gente sostanzialmente non poteva uscire neanche di casa? Tale funzionario pensava forse che l'emergenza sanitaria in Lombardia fosse cessata?

In buona sostanza, Preg.mo Signor Capo della Polizia, per quale motivo a dispetto della forte vicinanza nei confronti dei bisogni delle Donne e degli Uomini della Polizia di Stato testimoniata dalla S.V., abbiamo un Dirigente di Compartimento che «*all'indomani dell'insediamento ... ha diramato disposizioni*» in danno dei Poliziotti, uno strano modo di dimostrare quella necessaria, indispensabile vicinanza che invece su tutto il territorio la stragrande maggioranza dei Dirigenti della Polizia di Stato ha mostrato verso le donne e gli uomini della Polizia di Stato.

Siamo certi che Lei vorrà comprenderne le motivazioni e suggerire un necessario cambio di rotta.

Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato
Prot.: 0002486 del 12/05/2021 Uscita Cod. Amm. m_it
Data: 12/05/2021 09:03:27

N. 555/V-RS/Area 2^
Rif. n. 164/2021 S.N. del 12.4.2021
Seg.

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Compartimento Polizia Stradale Lombardia. Programmazione congedo ordinario anno 2021 e residuo anni 2019 e 2020. Problematiche.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE
FEDERAZIONE COISP MOSAP UPLS

ROMA

Con riferimento alla nota sopra distinta, il Compartimento Polizia Stradale di Milano ha rappresentato quanto segue.

Il Dirigente, all'indomani dell'insediamento, avendo avuto contezza di un notevole arretrato nella fruizione del congedo ordinario, sia da parte del personale che dei Dirigenti, ha diramato le disposizioni datate 20 gennaio e 12 marzo c.a. al fine di attuare un programma di progressivo smaltimento del congedo ordinario residuo degli anni 2019-2020.

Al fine di contemperare le esigenze di servizio con le richieste del personale, è stata richiesta la programmazione di quei periodi giudicati "critici" (periodi di festività e periodo estivo) per meglio organizzare l'attività di istituto presso gli Uffici ed i Reparti dipendenti.

La richiesta di programmazione ha quindi una duplice valenza, ovvero di pianificare l'attività di servizio, ma soprattutto di assecondare il più possibile le effettive esigenze del personale.

La programmazione, pertanto, non va letta come un'imposizione, ma come una misura avente la finalità di consentire al Dirigente di conoscere per tempo le richieste del personale per meglio contemperarle con le esigenze di servizio, disponendo l'eventuale differimento della fruizione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Tanto premesso, è stato, altresì, evidenziato che il differimento del congedo ordinario per gli anni 2018-2019- 2020, è, come noto, subordinato ad una specifica richiesta da parte del dipendente all'Ufficio di appartenenza, che ne valuta l'accoglimento o l'eventuale diniego per motivi di servizio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis



Segreteria Nazionale

Via Cavour, 58 - 00184 Roma

Tel. +39 06 48903773 - 48903734

Fax: +39 06 62276535

coisp@coisp.it

www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 164/2021 S.N.

Roma, 12 aprile 2021

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Compartimento Polizia Stradale Lombardia.

Programmazione congedo ordinario anno 2021 e residuo anni 2019 e 2020.

Le norme si applicano e non si interpretano a discapito del personale.

Con note del 20 gennaio e 12 marzo c.a. il dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia ha inteso fornire disposizioni ai dirigenti delle dipendenti Sezioni Polstrada riguardo la fruizione del congedo ordinario spettante per l'anno 2021 ed il congedo ordinario residuo degli anni 2019 e 2020.

La dichiarata finalità delle suddette disposizioni sarebbe stata di *“attuare un programma di progressivo smaltimento del congedo ordinario residuo (anni 2019/2020) e per la programmazione del congedo ordinario del 2021, tenuto conto che, allo stato attuale, non vi sono particolari esigenze di servizio che ne impediscano la fruizione”* e *“di riallineare la situazione alla disciplina che regola la fruizione di tale diritto, considerata la rilevante mancata richiesta di fruizione del congedo ordinario”* ... ma anche *“per assicurare il necessario ristoro dall'attività di particolare responsabilità che l'operatore di Polizia Stradale deve sostenere al fine di garantire la sicurezza propria ed altrui”*.

Sempre nelle ridette disposizioni il prefato dirigente compartimentale ha inteso puntualizzare che

- *“il C.O. (anche residuo anni 2019/2020) va fruito a periodi e non a giorni singoli, pertanto, le esigenze di pochi giorni (1-2) vanno soddisfatte, ove disponibile, con la specifica L. 937/77, e che con il recepimento del DPR 15/03/2018 n. 39 è possibile fruire del C.O. entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza”*;
- *“l'art. 14/8° comma del D.P.R. 395/95, stabilisce che il Congedo Ordinario deve essere fruito entro il 31 dicembre dell'anno solare cui si riferisce, salvo quanto previsto dall'A.N.Q., scaglionando in quattro periodi, uno dei quali, se chiesto, deve essere di almeno due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiori a 20 giorni”* e *“l'articolo 59 del D.P.R. 782/85 obbliga il responsabile dell'Ufficio, sulla base delle domande presentate dagli interessati in sede di richiesta di congedo ordinario, a programmare i turni di fruizione dello stesso, evitando di superare le aliquote previste”*;

per poi quindi ordinare che

- *“il personale in servizio presso questo Compartimento Polizia Stradale è pregato di provvedere, con tempestività, alla presentazione della programmazione inerente il residuo del congedo ordinario 2019/2020”*;
- *“qualora indifferibili esigenze di servizio, nonché l'elevata concentrazione di domande di congedo ordinario riferite allo stesso periodo (es: mese di agosto) non consentano di assecondare tutte le richieste del personale dipendente, sarà cura degli Uffici indicare agli interessati, dei periodi alternativi compresi nell'arco temporale del succitato periodo estivo (giugno-settembre, natale-capodanno)”*;
- *“dovrà essere indicata dal dipendente la programmazione delle ferie dell'anno precedente da fruire entro il 20 novembre di ciascun anno”*;

e infine sottolineare che

- *“Le vigenti disposizioni subordinano, infatti, la possibilità di differire la fruizione del congedo ordinario, entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza, alla sussistenza di uno dei seguenti parametri di Valutazione:*
 1. *indifferibili esigenze di servizio decretate per iscritto;*
 2. *motivate esigenze personali”*

e che *“Tenuto conto che non sono state prorogate le direttive eccezionali che hanno derogato a tale principio durante il primo periodo dell'emergenza sanitaria COVID-19, è necessario rivedere l'attuale situazione per riallinearla alle vigenti disposizioni sopra precisate”*.

Ciò premesso, pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il citato funzionario ad emanare le suesposte disposizioni, avendo egli riscontrato – come pure precisato nelle ridette note – *“un notevole arretrato nella fruizione*

dei congedi ordinari sia da parte del personale che dei Dirigenti/Funzionari” che necessita “di organizzare una pianificazione che assicuri lo smaltimento del congedo arretrato alla luce della vigente disciplina”, va da sé che la “vigente disciplina” si deve applicare e non interpretare a discapito del personale, come in alcuni aspetti delle suddette disposizioni pare sia stato fatto.

La situazione indicata dal dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia fa riferimento al congedo ordinario per l'anno in corso (2021) ed al congedo residuo degli anni 2019 e 2020.

Ebbene, ad oggi, la “vigente disciplina” statuisce quanto segue:

▪ QUANTO AL CONGEDO ORDINARIO IN VIA GENERALE

L'art. 59 del D.P.R. 782/1985 ha statuito che:

Il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, sulla base delle domande degli interessati, deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, avendo cura che il numero dei congedi ordinari non superi, di massima, 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo.

In seguito la materia del congedo ordinario è stata inserita, dall'art. 3 del D.lgs. 195/1995, tra quelle oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali. Quindi, in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro è stato stabilito (art. 4, comma 8, DPR 395/1995) che

Il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre. Per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiore ai 20 giorni.

Il Signor Capo della Polizia, poi, con circolare del 18 marzo 2009, recante nr. 557RS/CN.10/0734 ed oggetto “Istituti riguardanti il personale della Polizia di Stato. Direttive”, ha ulteriormente disposto in materia di congedo ordinario che

Con specifico riferimento al periodo estivo ed alle principali festività, si sottolinea la necessità che gli uffici provvedano, con congruo anticipo, ad una attenta pianificazione dei periodi di fruizione del congedo ordinario sulla base delle istanze prodotte dagli interessati e a comunicare agli stessi, almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto, gli eventuali dinieghi.

Ricapitolando: il numero dei congedi ordinari non deve superare, di massima (...locuzione prepositiva che indica un aspetto di principio, tendenziale, ma assolutamente non determina un vincolo...), 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo (in altre parole, se le esigenze di servizio riescono a contemperare quelle del personale, può essere autorizzata una percentuale di congedi ordinari anche superiore ad 1/4 della forza effettiva); il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi (in buona sostanza – come peraltro è testimoniato nei fatti in tutti gli Uffici di Polizia d'Italia ...ed avviene anche su sollecitazione della stessa Amministrazione!!... – vedersi riconosciuta la possibilità di scaglionare in 4 periodi il congedo ordinario costituisce un interesse legittimo del dipendente che tuttavia può anche richiedere di fruire di citato congedo scaglionato in un numero superiore dei citati quattro periodi purché le proprie esigenze si contemperino con quelle dell'Ufficio di appartenenza); con riguardo ai periodi estivi e delle principali festività (non anche per tutti gli altri periodi dell'anno!!) gli Uffici devono pianificare con congruo anticipo i periodi di fruizione delle ferie sulla base delle istanze prodotte dagli interessati.

▪ QUANTO AL CONGEDO ORDINARIO RESIDUO DEGLI ANNI PRECEDENTI

L'art. 9 del D.P.R. 39/2018 ha statuito al comma 1 che:

Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.

L'art. 259 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha statuito al comma 6 che:

Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.

La circolare del Dipartimento della P.S. recante prot. 0007052 e datata 27.05.2020, nel richiamare “l’ulteriore estensione dei tempi di fruizione espressamente stabilita dall’articolo 259, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, ha puntualizzato che

...il congedo ordinario riferito agli anni 2018 e 2019 potrà essere fruito entro il mese di giugno, rispettivamente, del 2021 e del 2022

Tutto ciò premesso, poiché come statuito dalla “vigente disciplina” (art. 9 DPR 39/2018, art. 259 D.L. 34/2020, circolare ministeriale del 27.05.2020):

- il congedo ordinario riferito all’anno 2018 può essere fruito dal dipendente entro il mese di giugno del 2021;
 - il congedo ordinario riferito all’anno 2019 può essere fruito dal dipendente entro il mese di giugno del 2022;
 - il congedo ordinario riferito all’anno 2020 può essere fruito dal dipendente entro il mese di giugno del 2023,
- appare davvero incomprensibile la pretesa del dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia di far smaltire al proprio personale, entro breve tempo, i residui di congedo ordinario degli anni 2019 e 2020 ... visto che “allo stato attuale, non vi sono particolari esigenze di servizio che ne impediscano la fruizione”.

A parte il fatto che “allo stato attuale”, considerando anche la piena operatività dei settori c.d. burocratici di polizia anche nell’ambito della Polizia Stradale, non pare affatto che l’emergenza sanitaria COVID-19 stia consentendo un allentamento di quella intensa e oltremodo gravosa e rischiosa attività di controllo e contenimento che è stata chiesta ai Poliziotti durante il primo periodo della pandemia (sempre che non si abbia voglia di sostenere che in Lombardia la pandemia sia terminata.....), è di tutta evidenza che al Dirigente del Compartimento Polstrada della Lombardia in questione sia proprio sfuggita la conoscenza di quella “disciplina che regola la fruizione” del congedo ordinario alla quale afferma di voler “riallineare la situazione” ... e che noi abbiamo sopra puntualmente richiamato sia per quanto riguarda i termini di fruizione del congedo del 2018 (giugno 2021), 2019 (giugno 2022) e 2020 (giugno 2023) ma anche con riguardo al numero di congedi ordinari concessi che solo di massima possono non superare 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo ... nonché relativamente al numero di periodi in cui può essere scaglionato il congedo ordinario, ben oltre i quattro come peraltro sovente, ed ovunque, sollecitato dalla stessa Amministrazione.

Ma non solo, anche il fatto che imporre in tempi brevi la fruizione dei residui di congedo ordinario del 2019 e 2020 abbia la finalità di “assicurare il necessario ristoro dall’attività di particolare responsabilità che l’operatore di Polizia Stradale deve sostenere al fine di garantire la sicurezza propria ed altrui” è chiaramente affatto convincente, atteso che il citato “ristoro” è settimanalmente garantito dal giorno di riposo e dal periodo di intervallo tra un servizio e l’altro.

E infine ...

Ciò che maggiormente pare sia mancata al dirigente del Compartimento Polstrada per la Lombardia è quella valutazione “con la consueta comprensione e secondo la diligenza del buon padre di famiglia” che peraltro, nelle sue menzionate disposizioni, chiede ai dirigenti delle Sezioni e del COA di porre in essere, poiché, oltre ad aver interpretato in maniera non corretta norme e circolari ben chiare, il voler adesso imporre ai Poliziotti di fruire dei congedi ordinari residui, quando avrebbero tempo fino a giugno 2022 (residui anno 2019) e giugno 2023 (residui anno 2020), significa solamente volerli “ricompensare” per quell’impegno e quei rischi sopra ricordati, che quotidianamente hanno garantito e sopportato, offrendo loro un meritato periodo di ferie con le rispettive famiglie all’interno delle proprie abitazioni ... dalle quali quasi ovunque (di certo in Lombardia) è da tempo fatto divieto di allontanarsi se non per comprovate esigenze.

Codesto Ufficio è pregato di intervenire con ogni possibile urgenza al fine di ottenere l’immediata revoca delle disposizioni in argomento o la loro rivisitazione in ottemperanza alla “vigente disciplina”, “comprensione e diligenza del buon padre di famiglia”.

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE

di Milano

Prot. N° 210001591 / 101A.5

Risposta alla nota del

Div. Sez. N°

Milano, addì 20 gennaio 2021

Ai Sigg. DIRIGENTI
SEZIONI POLSTRADA LOMBARDIA

LORO SEDI

Al Sig. DIRIGENTE
CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE
NOVATE MILANESE (MI)

Ai Sig. DIRETTORE
Ufficio I° - II° SEDE

Ai CAPI UFFICIO SEDE (in copia)


All'Albo del Personale SEDE (in copia)

e, per conoscenza:

Alle Spett.li Segreterie Provinciali OO.SS.

MILANO

OGGETTO: Congedo Ordinario anno 2021 e residuo anni 2019/2020.
Disposizioni.



Al fine di attuare un programma di progressivo smaltimento del congedo ordinario residuo (anni 2019/2020) e per la programmazione del congedo ordinario del 2021, tenuto conto che, allo stato attuale, non vi sono particolari esigenze di servizio che ne impediscano la fruizione, i Sigg. Dirigenti sono invitati a sensibilizzare il personale dipendente a presentare tempestivamente la relativa domanda.

Si ricorda alle SS.LL. che il C.O. (anche residuo anni 2019/2020) va fruito a periodi e non a giorni singoli, pertanto, le esigenze di pochi giorni (1-2) vanno soddisfatte, ove disponibile, con la specifica L. 937/77, e che con il recepimento del DPR 15/03/2018 N. 39 è possibile fruire del C.O. entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.

Per quanto sopra esposto, il personale in servizio presso questo Compartimento Polizia Stradale è pregato di provvedere, con tempestività, alla presentazione della programmazione inerente il residuo del congedo ordinario 2019/2020.

Nella circostanza si comunica che, per tenere conto di eventuali esigenze o problematiche insorte ed ai fini di un ottimale organizzazione degli Uffici e Reparti di questo Compartimento Polizia Stradale, le SS.LL. predisporranno, per i periodi che presentano un maggior affollamento di domande (festività pasquali, periodo estivo, festività natalizie) la programmazione, da esporre agli Albi, del congedo da fruire (dopo le eventuali ulteriori modifiche) entro le sotto indicate date per i periodi di seguito indicati:

PERIODO PASQUALE
"Ponti" del 25 Aprile - 1° Maggio e 2 Giugno"

Data ultima di presentazione domande
04.03.2021

affissione all'albo della programmazione
19.03.2021

PERIODO ESTIVO

Data ultima presentazione domande
11.05.2021

affissione all'albo della programmazione
25.05.2021

PERIODO FESTIVITÀ NATALIZIE E FINE ANNO
"Ponte dell'Immacolata"

Data ultima presentazione domande
09.11.2021

affissione all'albo della programmazione
24.11.2021

I principi ispiratori cui l'Amministrazione ed i dipendenti debbano adeguarsi sono, da un lato le esigenze di servizio e, dall'altro, le personali motivazioni.

Appare opportuno precisare che pur in presenza di una programmazione già redatta resta salvo il diritto di modificare tale periodo, in caso di sopraggiunte emergenti esigenze particolari d'ufficio o del personale da parte degli Uffici interessati.

Si rammenta che l'articolo 59 del D.P.R. 782/85 obbliga il responsabile dell'Ufficio, sulla base delle domande presentate dagli interessati in sede di richiesta di congedo ordinario, a programmare i turni di fruizione dello stesso, evitando di superare le aliquote previste.

L'art. 14/8° comma del D.P.R. 395/95, stabilisce che il Congedo Ordinario deve essere fruito entro il 31 dicembre dell'anno solare cui si riferisce, salvo quanto previsto dall'A.N.Q., scaglionando in **quattro periodi**, uno dei quali, se chiesto, deve essere di almeno **due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiori a 20 giorni.**

Si precisa che, qualora indifferibili esigenze di servizio, nonché l'elevata concentrazione di domande di congedo ordinario riferite allo stesso periodo (es: mese di agosto) non consentano di assecondare tutte le richieste del personale dipendente, sarà cura degli Uffici indicare agli interessati, dei periodi alternativi compresi nell'arco temporale del succitato periodo estivo (giugno-settembre, natale - capodanno).

Premesso quanto sopra, si richiama all'attenzione dei Sigg. Dirigenti e dei Capi Ufficio di questo Compartimento, all'osservanza della normativa vigente.

Eventuali particolari esigenze, legate a documentati motivi, dovranno essere rappresentate per tempo ai Responsabili dei Reparti.

Assicurare esatto adempimento.



Milano, addì 12 Marzo 2021

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE

Per la Lombardia

Prot. N° 210006676 Prop. 100-1

Risposta alla nota del

Dir. Sec. N°

Ai Sigg. Dirigenti
Sezioni Polizia Stradale

MILANO - BRESCIA
BERGAMO - COMO - CREMONA
LECCO - LODI - MANTOVA
PAVIA - SONDRIO - VARESE
MONZA BRIANZA

Al Sig. Dirigente
CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE

NOVATE MILANESE

E.p.c.

Al Sig. Funzionario Addetto
Direttore I° - II° Ufficio

SEDE

Al Sig. Responsabile
SQUADRA POLIZIA GIUDIZIARIA

SEDE

Ai Sigg. Responsabili
UFFICI SEGRETERIA E PERSONALE

SEDE

OGGETTO: Congedo ordinario personale Polizia di Stato.

In considerazione del fatto che la scrivente ha avuto contezza di un notevole arretrato nella fruizione dei congedi ordinari sia da parte del personale che dei Dirigenti/Funzionari, richiama l'attenzione sulla necessità di organizzare una pianificazione che assicuri lo smaltimento del congedo arretrato alla luce della vigente disciplina.

Le vigenti disposizioni subordinano, infatti, la possibilità di differire la fruizione del congedo ordinario, entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza, alla sussistenza di uno dei seguenti parametri di valutazione:

1. indifferibili esigenze di servizio decretate per iscritto
2. motivate esigenze personali.

Tenuto conto che non sono state prorogate le direttive eccezionali che hanno derogato a tale principio durante il primo periodo dell'emergenza sanitaria COVID-19, è necessario rivedere l'attuale situazione per riallinearla alle vigenti disposizioni sopra precisate.

Allo scopo, si trasmette l'allegato schema ove dovrà essere indicata dal dipendente la programmazione delle ferie dell'anno precedente da fruire entro il 20 novembre di ciascun anno.

Con riferimento al residuo dell'anno precedente, si raccomanda di rendere edotto il personale sulla necessità di specificare, prima della scadenza di tale termine, le motivate esigenze personali sulla base delle quali richiede il differimento della fruizione entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.

Sarà compito del Dirigente della Sezione/COA da cui il richiedente dipende valutare, con la consueta comprensione e secondo la diligenza del buon padre di famiglia, se le motivazioni addotte configurino il ricorso o meno di tali presupposti.

Gli Uffici Servizi avranno cura di monitorare la situazione, anche, al fine di rammentare al personale la necessità di produrre le relative istanze, ovvero le relative richieste di differimento, almeno dieci giorni prima dell'inizio di ogni periodo stabilito così da consentire un eventuale contemperamento delle eventuali diverse esigenze dell'Amministrazione con quelle del dipendente.

I Sigg. Dirigenti delle Sezioni e del COA avranno cura di trasmettere la propria programmazione personale al Compartimento Polizia Stradale per l'analoga valutazione che verrà effettuata a cura di questa Dirigenza.

La scrivente ritiene doveroso sensibilizzare le SS.LL. a rendere edotto il personale sul fatto che l'obiettivo della presente è quello di riallineare la situazione alla disciplina che regola la fruizione di tale diritto, considerata la rilevante mancata richiesta di fruizione del congedo ordinario.

Non da ultimo, si ritiene doveroso sottolineare l'importanza che riveste il rispetto di tali criteri per assicurare il necessario ristoro dall'attività di particolare responsabilità che l'operatore della Polizia Stradale deve sostenere al fine di garantire la sicurezza propria ed altrui.

IL DIRIGENTE

(RUCCI)



DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)

(GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

Vigente al: 19-5-2020

Sezione II

Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese

Art. 259

(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali)

1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute.

3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni.

4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso

successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell'ambito dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua e' fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.

7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.